



**COMUNE DI TORRE DI MOSTO**  
*PROVINCIA DI VENEZIA*

DECRETO LEGISLATIVO 15,11.1993 N. 507

*REGOLAMENTO COMUNALE PER*  
*L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE*  
*E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.*

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 37 del 09.05.1994

Modificato con delibera del Commissario Prefettizio n. 36 del 31/03/2005

## Sommario

Art. 1 - Istituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .....	3
Art. 2 - Oggetto della Tassa (Beni suscettibili di occupazione) .....	3
Art. 3 - Definizione di occupazione .....	3
Art. 4- Soggetti attivi e passivi .....	3
Art. 5 - Classificazione delle aree .....	3
Art. 6 - Classificazione delle occupazioni .....	4
Art. 7 -.Determinazione della superficie .....	4
Art. 8- Disciplina delle Tariffe .....	4
Art. 9 - Occupazioni permanenti.....	5
Art. 10- Occupazioni temporanee.....	5
Art. 11- Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo .....	6
Art 12 - Distributori di Carburante e di Tabacchi .....	6
Art. 13 - Passi carrabili .....	6
Art. 14 -- Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante .....	7
Art. 15 — Esenzioni dalla tassa.....	7
Art. 16- Autorizzazioni e concessioni .....	7
Art. 17 - Domande di autorizzazione o concessione.....	8
Art. 18 - Contenuto delle domande.....	8
Art. 19 - Istruttoria domande.....	8
Art. 20 -Deposito cauzionale.....	9
Art. 21 - Caratteristiche delle autorizzazioni e concessioni .....	9
Art. 22 - Rilascio delle autorizzazioni e concessioni Tenuta del Registro .....	9
Art. 23 - Condizioni generali .....	10
Art. 24- Alterazioni e manomissioni di suolo .....	10
Art. 25 - Ordine di preferenza.....	10
Art. 26-Divieto temporaneo di occupazione_.....	11
Art. 27- Decadenza della autorizzazione o concessione .....	11
Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione o concessione .....	11
Art. 29 - Denuncia e versamento della tassa .....	11
Art. 30 - Canoni dominicali .....	12
Art. 31- Sanzioni.....	12
Art. 32 -Gestione del servizio.....	12
Art. 33 - Funzionario responsabile.....	12
Art. 34 - Norme di rinvio .....	13
Art. 35 - Norme transitorie .....	13
Art. 36 – Norme finali .....	13
Art. 37 - Entrata in vigore .....	13
OCCUPAZIONI PERMANENTI per i Comuni di CLASSE V° .....	14
OCCUPAZIONI TEMPORANEE per i Comuni di CLASSE V° .....	17

## **Art. 1 - Istituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. È istituita nel Comune di Torre di Mosto la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (artt. da 38 a 57) del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.
3. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

## **Art. 2 - Oggetto della Tassa (Beni suscettibili di occupazione)**

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui al precedente articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.
2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
3. Ai soli fini della applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

## **Art. 3 - Definizione di occupazione**

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

## **Art. 4- Soggetti attivi e passivi**

1. La tassa è dovuta al Comune di Torre di Mosto dal titolare della autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

## **Art. 5 - Classificazione delle aree**

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tale fine classificate in n. quattro (4) categorie ed individuate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.
3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
4. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della Commissione Edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro quindici (15) giorni dalla richiesta.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

## **Art. 6 - Classificazione delle occupazioni**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate dall'art. 10 del presente Regolamento, aumentata del venti (20%) per cento.
5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto al successivo art. 23 per il rinnovo ed al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque (5) giorni dalla scadenza dell'occupazione, originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

## **Art. 7 -.Determinazione della superficie**

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Per le occupazioni di soprasuolo e sottosuolo, la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Per le occupazioni con vetture adibite a trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
5. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.
6. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti superiori ai mille (1000) metri quadrati la superficie tassata può essere computata in ragione del dieci (10%) per cento per la parte eccedente detto limite.

## **Art. 8- Disciplina delle Tariffe**

1. Le tariffe della tassa sono fissate, entro il 31 ottobre di ciascun anno, dalla Giunta comunale, nei limiti fissati dalla normativa in materia. Con lo stesso provvedimento la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune ai cui fini, la popolazione di riferimento è quella del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso.
2. La riduzione e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
3. Le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata assunta.
4. In assenza del provvedimento di cui al precedente comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

## **Art. 9 - Occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuna dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico, la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche o integrazioni si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta del 50% (1)
4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 30% (trenta per cento).

(1) = Il Comune può riconoscere una riduzione fino ad 1/3.

## **Art. 10- Occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento ;
  - fino a sei ore continuative di ciascun giorno: tariffa ridotta al 70%;
  - successivi periodi di sei ore o frazioni: tariffa ridotta al 10%;
  - primi 14 giorni: tariffa intera;
  - oltre i 14 giorni: tariffa al venti per cento (20%) (2)
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore ad un mese e che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione che prevede il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.
3. Per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle previste dall'art. 46 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 50% (3).
4. Per le occupazioni temporanee con tende e simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotta al 30% (trenta per cento).
5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 10% (dieci per cento) (4).
6. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50% (cinquanta per cento).
7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte del 50% (5).
8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 è ridotta al 20% (Venti per cento).
9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del Decreto Leg.vo 507/93, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50% (cinquanta per cento).

(2) = Il Comune deve riconoscere una riduzione della tariffa dall' 80% al 50%.

(3) = Il Comune può riconoscere una riduzione fino ad 1/3.

(4) = E' in facoltà del Comune prevedere aumenti della tariffa fino al 50%.

(5) = E' in facoltà del Comune prevedere riduzioni fino al 50%.

### **Art. 11- Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo**

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate a attraversate da linee aeree.

2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada, graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.

3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dall'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa è dovuta per ciascun innesto o allaccio indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni nella misura complessiva di € 25,82 (€ 50.000 "cinquantamila").

5. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una tantum pari al 50% (Cinquanta per cento) (6) delle spese di costruzione.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma quinto, del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche o integrazioni.

(6) = E' in facoltà del Comune determinare il contributo nella misura massima del 50% delle spese sostenute.

### **Art 12 - Distributori di Carburante e di Tabacchi**

1. Il Consiglio comunale individua con proprio provvedimento la classificazione delle località ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e tabacchi. (7)

2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

(7) = Il territorio comunale deve essere classificato in centro abitato, zona limitrofa, sobborghi e zone periferiche e frazioni. In questa caso non opera la graduazione in categoria prevista dall'art. 42 del Decreto Legislativo 507/93, essendo la stessa assorbita da quella recata dal comma 1 del presente articolo,.

### **Art. 13 - Passi carrabili**

1. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa relativa ai passi carrabili ridotta del 90% (novanta per cento) (8)

2. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa relativa è ridotta del 70% (settanta per cento) (9)

3. Il Comune, a seguito di richiesta scritta presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'art. 44, comma quarto, del decreto Legislativa 507/93 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai dieci (10) metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa ordinaria, di cui all'art. 9 del presente articolo, ridotta del 90% (novanta per cento) (10)

(8)= La tariffa può essere ridotta fino al 10%

(9)= La tariffa può essere ridotta fino al 30%.

(10)= L'approvazione dell'intero 3° comma del presente articolo è una facoltà dei Comune. La tariffa può essere ridotta fino al 10%.

#### **Art. 14 - Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee di cui al precedente articolo 10 del presente Regolamento, ridotte al 20% (Venti per cento).

#### **Art. 15 — Esenzioni dalla tassa.**

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'art. 49 del. Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni attuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero, di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- c) mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- d) commercio in forma itinerante;
- e) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un'ora;
- f) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco;
- h) occupazioni per attività di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- i) Occupazioni che godono del patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Torre di Mosto.\*\*

\*\* Comma introdotto con Delibera del Commissario Prefettizio n. 36 del 31.03.2005

#### **Art. 16- Autorizzazioni e concessioni**

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o

concessione da parte del Comune.

2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. Gli interessati hanno comunque l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

### **Art. 17 - Domande di autorizzazione o concessione**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprasuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio, deve presentare domanda alla Amministrazione comunale, sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio comunale.

2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.

3. Le occupazioni di cui al precedente articolo 15 sono subordinate alla preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune, detta comunicazione va effettuata almeno cinque giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.\*\*\*

***Comma introdotto con Delibera del Commissario Prefettizio n. 36 del 31.03.2005
---

### **Art. 18 - Contenuto delle domande**

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista dal precedente articolo 17 deve indicare:

- generalità del richiedente;
- codice fiscale e/o partita iva;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione delle modalità di occupazione;
- durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- il motivo della richiesta di occupazione.

2. Se necessario, l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria dell'istanza presentata.

### **Art. 19 - Istruttoria domande**

1. Le domande sono assegnate al responsabile di cui al successivo articolo. 33 che provvede all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241, a rendere noto l'avvio del procedimento.

2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo o, nel caso in cui tale regolamento non sia stato ancora approvato, nel termine indicato dal 3° comma dall'art. 2 della



Legge 07.08.1990 n. 241.

3. L'amministrazione comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.
4. Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio della autorizzazione o della concessione.

### **Art. 20 - Deposito cauzionale**

1. L'Amministrazione comunale, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.
2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
3. La misura del deposito cauzionale verrà stabilita dal funzionario responsabile sentito l'Ufficio tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità della occupazione.

### **Art. 21 - Caratteristiche delle autorizzazioni e concessioni**

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche. In tutti i casi esse vengono accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private;
  - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti danni derivanti dall'occupazione;
  - c) con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altra attività.
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale.

### **Art. 22 - Rilascio delle autorizzazioni e concessioni Tenuta del Registro**

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso della occupazione.
2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo della occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intera periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dal funzionario responsabile.
4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso sola a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa che può avvenire mediante versamento diretto al funzionario responsabile, senza la compilazione del modulo di conto corrente postale di cui al successivo art.29 del presente Regolamento.

## **Art. 23 - Condizioni generali**

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà, in ogni caso, rispettare le seguenti condizioni generali contenuto o meno nell'eventuale disciplinare di cui al precedente articolo 22:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, entro congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo della autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla amministrazione comunale;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa;
- disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione o autorizzazione.

2. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 19 (Diciannove) anni.(11)

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

(11) = Sarà opportuno concedere occupazioni per periodi non troppo lunghi -9119 anni massimo.
---

## **Art. 24- Alterazioni e manomissioni di suolo**

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'articolo 17. Su di esse esprimeranno parere t'Ufficio tecnico ed il Comando di polizia urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione deve contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

## **Art. 25 - Ordine di preferenza**

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza

- istanze prodotte da invalidi del lavoro;
- Istanze prodotte da ciechi, sordomuti;
- Istanze prodotte da titolari dei negozi che chiedono di esporre le merci da loro vendute;
- istanze prodotte dalle altre categorie economiche.

A parità di condizioni la data di presentazione della domanda costituisce titolo di preferenza.

### **Art. 26-Diviato temporaneo di occupazione\_**

1 Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblica o nell'interesse della collettività o della viabilità.

### **Art. 27- Decadenza della autorizzazione o concessione**

- l'uso improprio del diritto di occupazione;
- le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
- il mancato pagamento della tassa.

### **Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione o concessione**

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse a indennità.
4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'art. 44, comma undici, del Decreto Legislativo ,15.11.1993 n. 507, non dà diritto ad alcun rimborso.

### **Art. 29 - Denuncia e versamento della tassa**

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata al responsabile dell'Ufficio tributi del Comune nei termini e con le modalità stabilite dell'art. 50 del decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche o integrazioni.
2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi del precedente articolo 23 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque (5) giorni previsti dal precedente articolo b.
3. Per le occupazioni permanenti di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime, salvo quanto prevista in merito dall'art. 22, commi 3 e 4.

### **Art. 30 - Canoni dominicali**

1. Per le occupazioni di beni pubblici demaniali altre alla tassa disciplinata dal presente Regolamento il Comune può imporre il pagamento di un canone per l'usa o il godimento del bene pubblico.

### **Art. 31- Sanzioni**

1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 53 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 per le violazioni concernenti l'occupazione si applicano le norme degli articoli da 106 a 110 del R.D. 03.03.1934 n. 383 e successive modifiche e del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 235 e successive modificazioni.

### **Art. 32 -Gestione del servizio**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze previsto dall'art. 32 del D. Leg.vo 15.11.1993 n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione il consiglio comunale provvederà ad approvare il capitolato.

### **Art. 33 - Funzionario responsabile**

1. La Giunta comunale designa annualmente entro il mese di gennaio di ciascun anno il funzionario responsabile. Spettano al funzionario responsabile:

- a) curare la istruttoria delle domande per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni di cui al precedente articolo 19;
- b) sovrintendere alla corretta tenuta del registra delle concessioni o autorizzazioni e predisporre, in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale e l'Ufficio di Polizia locale, gli schemi di disciplinare di cui al precedente articolo 22;
- c) provvedere al controllo delle denunce presentate, alla verifica dei versamenti effettuati, alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti della tassa;
- d) provvedere all'accertamento d'ufficio nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle denunce, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione delle denunce;
- e) provvedere alla emissione di avviso di accertamento motivato nel quale devono essere indicati la tassa, nonché la sopratassa e gli interessi liquidati d il termine di sessanta giorni per il pagamento;
- f) provvedere alle procedure per la eventuale riscossione coattiva secondo le modalità previste dall'art. 69 del DPR 28.01.1988 n. 43;
- g) trasmettere al Sindaco dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma 1 lettera g), il funzionario responsabile dovrà inoltre evidenziare le eventuali esigenze concernenti la organizzazione del personale e delle attrezzature e proporre le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

3. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono laforma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica

all'interessato o di pubblicazione all'Albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta comunale.

4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al Concessionario.

#### **Art. 34 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 35 - Norme transitorie**

A. In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1994.

#### **Art. 36 - Norme finali**

B. Viene abrogato il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa d'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel sottosuolo stradale e per distributori di carburanti e relative tariffe" approvato con delibera del consiglio comunale n. 11 del 09.10.1963 e successive modifiche nonché tutte le altre disposizioni contrarie od incompatibili con il presente Regolamento.

#### **Art. 37 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, una volta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

\*\*\*\*\*

## OCCUPAZIONI PERMANENTI per i Comuni di CLASSE V°

Modulazione esemplificativa ai fini della applicazione della tassa con una ipotesi di classificazione delle aree e spazi pubblici in quattro categorie.

Categoria	Riduzione
Prima	1
Seconda	0,80
Terza	0,55
Quarta	0,33

A. Occupazione di qualsiasi nata (comprese le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico)  
Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria	Misure in €. per mq.	
	Minima	Massima
Prima	34.000	51.000
Seconda	27.200	40.800
Terza	18.700	28.050
Quarta	11.220	16.830

B. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo  
La tariffa (A) può essere ridotta fino ad un terzo

C. Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione al 30%)  
Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria	Misure in €. per mq.	
	Minima	Massima
Prima	10.200	15.300
Seconda	8.160	12.240
Terza	5.610	8.415
Quarta	3.366	5.049

D. Occupazioni con passi carrabili (Riduzione al 50%)  
Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria,	Misure in £ per mq.	
	Minima	Massima
Prima	17.000	25.500
Seconda	13.600	20.400
Terza	9.350	14.025
Quarta	5.610	9.415

E. Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti

La tariffa (D) può essere ridotta fino al 30%

F. Occupazione con accessi, carrabili o pedonali, per i quali a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante

La tariffa (A) può essere ridotta fino al 10%

G. Occupazione con accessi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili

La tariffa (D) può essere ridotta fino al 30%

H. Occupazione del sottosuolo o soprasuolo stradale con conduttura,,cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi

Per ogni Km lineare o frazione e per anno

Categoria	Misure in £. per mq.	
	Minima	Massima
Prima	250.000	500.000
Seconda	200.000	400.000
Terza	137.500	275.000
Quarta	82.500	165.000

I. Occupazione realizzata con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi

La tassa può essere stabilita nella misura massima di Lire 50.000 annue indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni

Categoria	Misure in £. per mq.
Prima	50.000
Seconda	40.000
Terza	27.500
Quarta	16.500

L. Occupazione con seggiovie e funivie

Fino ad un massimo di 5 chilometri da Lire 100.000 a 200.000 annue

Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque è dovuta una maggiorazione da Lire 20.000 a 40.000

M. Occupazioni con distributore di carburante

Misure in £. per mq.		Località
Minima	Massima	
60.000	90.000	Centro abitato
50.000	75.000	Zona limitrofa al centro abitato
30.000	45.000	Sobborghi e zone periferiche
10.000	15.000	Frazioni

N. Occupazioni del suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi

Misure in £. per mq.		Località
Minima	Massima	
20.000	30.000	Centro abitato
15.000	22.000	Zona limitrofa al centro abitato
10.000	15.000	Frazioni, sobborghi e zone periferiche



## OCCUPAZIONI TEMPORANEE per i Comuni di CLASSE V°

Modulazione esemplificativa ai fini della applicazione della tassa con una ipotesi di classificazione delle aree e spazi pubblici in quattro categorie

Categoria	Riduzione
Prima	1
Seconda	0,80
Terza	0,55
Quarta	0,133

### A. Tariffa in rapporto alla durata giornaliera dell'occupazione Fino a 14 giorni

IPOTESI n. 1				IPOTESI n. 2				IPOTESI n. 3			
Prime 6 ore 0,70 % della tariffa (A)				Prime 8 ore 0,80 % della tariffa (A)				Prime 12 ore 0,90 % della tariffa (A)			
Categoria	Misure in E. per mq.			Misure in E. per mq.			Misure in E. per mq.				
	Minima	Massima		Minima	Massima		Minima	Massima			
Prima	1.400	2.800		1.600	3.200		1.800	3.600			
Seconda	1.120	2.240		1.280	2.560		1.440	2.880			
Terza	770	1.540		880	1.760		990	1.980			
Quarta	0,23 462	0,47 924		528	1.056		594	1.188			
Oltre 6 ore 0,10 % della tariffa (A)				Oltre 8 ore fino a 12 ore 0,10 % della tariffa (A)				Oltre 12 ore fino a 16 ore tariffa (A)			
Prima	200	400		200	400		200	400			
Seconda	160	320		160	320		160	320			
Terza	110	220		110	220		110	220			
Quarta	66	132		66	132		66	132			
Oltre 12 ore fino a 18 ore 0,10 % della tariffa (A)				Oltre 16 ore fino a 24 ore tariffa (A)							
Prima	200	400		200	400						
Seconda	160	320		160	320						
Terza	110	220		110	220						
Quarta	66	132		66	132						
Oltre 18 ore fino a 24 ore											

0,10% della tariffa (A)		
Prima	200	400
Seconda	160	320
Terza	110	220
Quarta	66	132

Tariffa giornaliera fino a 14 giorni

Categoria	Misure in €. per mq.	
	Minima	Massima
Prima	2.000	4.000
Seconda	1.600	3.200
Terza	1.100	2.200
Quarta	660	1.320

Oltre i 14 giorni la tariffa deve essere ridotta in misura compresa tra il 20% e il 50 %

- B. Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente con riscossione della tassa mediante convenzione  
La tariffa (A) è ridotta al 50%
- C. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo  
Le tariffe che precedono possono esser ridotte fino ad un terzo
- D. Occupazioni con tende e simili  
Le tariffe (A) e (B) sono ridotte al 30%
- E. Occupazioni effettuate in occasione di fiera, festeggiamenti  
Le tariffe precedenti possono essere aumentate fino al 50%
- F. Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto  
Le tariffe che precedono sono ridotte al 50%
- G. Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia  
Le tariffe (A), (B) e (C) possono essere ridotte fino al 50%
- H. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive  
Le tariffe (A), (B) e (C) sono ridotte al 20%
- I. Occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e condutture sotterranee di cui all'art. 46 del d.lgs. 05/07/1993  
Le tariffe (A) e (B) sono ridotte al 50%
- L. Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune  
Le tariffe (A) e (B) possono essere aumentate o ridotte fino al 30%

M. Occupazioni a carattere temporaneo del sottosuolo e soprasuolo

Categorie	Fino a 30 giorni		Oltre 30 giorni e fino a 90 giorni		Oltre 90 giorni e fino a 180 giorni		Oltre 180 giorni	
	Misure in E. per mq.		Misure in £. per mq.		Misure in E. per mq.		Misure in E. per mq.	
	Minima	Massima	Minima	Massima	Minima	Massima	Minima	Massima
Fino ad un chilometro lineare								
Prima	10.000	30.000	13.000	39.000	15.000	45.000	20.000	60.000
Seconda	8.000	24.000	10.400	31.200	12.000	36.000	16.000	48.000
Terza	5.500	16.500	7.150	21.450	8.250	24.750	11.000	33.000
Quarta	3.300	9.900	4.290	12.870	4.950	14.850	6.600	19.800
Oltre ad un chilometro lineare								
Prima	15.000	45.000	19.500	58.500	22.500	67.500	30.000	90.000
Seconda	12.000	36.000	15.600	46.800	18.000	54.000	24.000	72.000
Terza	8.250	24.750	10.725	32.175	12.375	37.125	16.500	49.500
Quarta	4.950	14.850	6.435	19.305	7.425	22.275	9.900	29.700

N. Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Le tariffe (A), (8) e (C) sono ridotte al 20%